SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 settembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata

Ministero degli affari esteri

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del consiglio dei ministri

Regione Toscana

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 20 settembre 2012.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni pubbliche competenti per via ordinaria nelle iniziative del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'emergenza post-sismica connessa agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici fino al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 39/2009, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 17 del predetto decreto-legge n. 39/2009, con cui si dispone di tenere nel territorio della città di L'Aquila il grande evento dell'organizzazione del Vertice G8 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, nei giorni dall'8 al 10 luglio 2009;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo, ad esclusione degli interventi per il completamento dei progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP);

Visto il decreto-legge 30 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, in particolare l'art. 3, comma 5, che dispone che i rapporti di collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, devono intendersi autorizzati per qualsiasi attività posta in essere per le finalità istituzionali del medesimo Dipartimento;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39/2009, in particolare l'art. 4 dell'ordinanza n. 3898 del 17 settembre 2010, con cui si autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile ad istituire una apposita struttura di missione, con sede a L'Aquila, «al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, e connesse opere di urbanizzazione»;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3954 del 22 luglio 2011, con cui sono affidate alla predetta struttura anche le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie a consentire lo svolgimento del G8 all'Aquila;

Visti gli articoli 9 e 20 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012, con cui è autorizzata la spesa per il funzionamento della richiamata struttura, nonché per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di competenza della medesima, per l'anno 2012;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto in particolare il comma 4-*ter* dell'art. 5, della legge n. 225/1992, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera

c), numero 7), del richiamato decreto-legge n. 59/2012, che dispone l'emanazione, almeno 10 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, «volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza»;

Visto il comma 1 dell'art. 67-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante la revoca, alla data del 31 agosto 2012, dello stato di emergenza post-sismica in rassegna, nonché il successivo comma 2, che dispone il passaggio delle consegne alle amministrazioni competenti in via ordinaria entro il 15 settembre 2012;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 4-*ter*, della legge n. 225/1992, con cui consentire il trasferimento delle attività espropriative assicurate dalla struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898/2010 alle amministrazioni ordinariamente competenti, con le connesse;

Ritenuto che le richiamate amministrazioni sono da individuarsi nei comuni e nelle amministrazioni provinciali interessate alle procedure espropriative, in coerenza con le attività poste in essere dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009;

Sentito il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. I comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, come individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, nonché le amministrazioni provinciali di L'Aquila, Teramo e Pescara, sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore.

2. Per i fini di cui al comma 1, il capo della struttura di missione di cui all'art. 4, comma 2 della predetta ordinanza n. 3898/2010, provvede entro il 15 settembre 2012 a trasmettere a ciascuna delle predette amministrazioni una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire senza soluzione di continuità il proseguimento delle attività, corredata della documentazione amministrativa necessaria, previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni.

3. In considerazione della revoca dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo, il Comitato di rientro nell'ordinario istituito al fine di monitorare gli adempimenti di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, è soppresso.

4. Gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziate per l'anno 2012 dall'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012, per le quali si applica la procedura di cui alle disposizioni del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. All'esito delle attività di competenza, come definite nella presente ordinanza e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, il capo della struttura di missione di cui al comma 2 trasmette al Dipartimento della protezione civile un quadro riepilogativo dell'attività espletata, senza nuovi o maggiori oneri.

Art. 2.

1. La presente ordinanza non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013/2012.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2012

Il Capo del Dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

12A10177

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 settembre 2012.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 50.046 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 28 settembre 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 28 marzo 2013, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 settembre 2012. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2013.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 giuro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: CANNATA

12A10178

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 1° agosto 2012.

Calendario delle festività e degli esami per l'anno 2012/2013. (Ordinanza n. 68).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.»;

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'istruzione, università e ricerca la competenza relativa:

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'art. 11, comma 4-*ter* del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli

esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»;

Vista l'ordinanza ministeriale 1° agosto 2011, n. 68 («Calendario scolastico nazionale per l'anno 2011/2012»);

Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali «L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo»;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 («Educazione in età adulta - Istruzione e formazione»), per il quale «Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati»;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, il quale prevede all'art. 1, comma 24, alcune disposizioni sulle celebrazioni e le festività, concernenti anche la determinazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni;

Considerato che le disposizioni sulle celebrazioni e le festività di cui al citato art. 1, comma 24, del decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, sono attuate con apposto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Atteso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui trattasi non risulta ancora emanato;

Ritenuto, pertanto, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono confermate le date delle festività dei Santi Patroni determinate secondo la normativa precedente all'art. 1, comma 24, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2012/2013;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 25 luglio 2012;

Ritenuto di accogliere il citato parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, formulato nell'adunanza del 25 luglio 2012;

Ordina:

Art. 1.

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2012/2013, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 17 giugno 2013 con inizio alle ore 8,30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno 2013 e il giorno 2 settembre 2013, con inizio alle ore 8,30.

Art. 2.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri territoriali permanenti) si effettua in via ordinaria al termine dell'anno scolastico con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI. Può essere effettuato, altresì, in una o più sessioni speciali nel corso dell'anno scolastico nei confronti degli studenti per i quali i Centri abbiano accertato il possesso di un livello adeguato di crediti formativi. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni speciali di esame è rimessa alle determinazioni organizzative dei singoli Centri.

Art. 3.

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012-2013 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 19 giugno 2013 alle ore 8,30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 3 luglio 2013, alle ore 8,30.

Art. 4.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico, 2012-2013 è il seguente:

tutte le domeniche;

il 1° novembre, festa di tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione;

il 25 dicembre, Natale;

il 26 dicembre;

il 1° gennaio, Capodanno;

il 6 gennaio, Epifania;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;

il 1° maggio, festa del Lavoro;

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° agosto 2012

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 315

12A10211

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Tarnita Cristina Lacramioara Esanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tarnita Cristina Lacramioara, nata a Brasov (Romania) il giorno 17 marzo 1977, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo Esanu Cristina Lacramioara;

Visto il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome Tarnita;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il proprio decreto direttoriale datato 21 settembre 2010, prot. DGRUPS/0041607-P del giorno 30 settembre 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 450 ore, da svolgersi nell'arco di un semestre ovvero in una prova attitudinale, nelle discipline dell'area critica, anestesiologia, rianimazione e legislazione sanitaria;

Vista la nota datata 7 ottobre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 10 luglio 2012 con la quale l'Università degli studi di Firenze ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest nell'anno 1998, dalla sig.ra Esanu Cristina Lacramioara, coniugata Tarnita nata a Brasov (Romania) il giorno 17 marzo 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Tarnita Cristina Lacramioara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09971

DECRETO 12 settembre 2012.

Riconoscimento alla sig.ra Stoiculeasa Natalia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stoiculeasa Natalia Elena, nata a Dragasani (Romania) il giorno 15 luglio 1976, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Medicina Generala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davilla» di Slatina nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del giorno 15 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

Visto l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista la nota datata 9 febbraio 2010, prot. DGRUPS/0005808-P, con la quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre pari a 450 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistico, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data del 22 febbraio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

Vista la nota datata 27 luglio 2012, con la quale il responsabile della didattica del corso di laurea in infermieristica Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso le aree assistenziali di oncologia, cardiochirurgia, rianimazione e terapia intensiva dell'Azienda Ospedaliera Mater Domini sede del policlinico;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Medicina Generala» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davilla» di Slatina nell'anno 2000 dalla sig.ra Stoiculeasa Natalia Elena, nata a Dragasani (Romania) il giorno 15 luglio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2012

p. *Il direttore generale:* BISIGNANI

12A09972

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 2012.

Equiparazione di un velivolo privato ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'articolo 746 del codice della navigazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione, approvato dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e in particolare gli articoli 746 e 748, comma secondo, recanti disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato, nonché gli articoli 826 e 831 del medesimo codice;

Visto il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 aprile 2006 che assegna al Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare la competenza in materia di regolazione tecnica, certificazione e vigilanza sugli aeroporti militari, nonché la responsabilità afferente lo svolgimento dell'attività di volo militare che in essi si svolge;

Visto il contratto n. 2559 USA, in data 23 dicembre 2011, con il quale il Ministero della difesa ha noleggiato per un anno, eventualmente rinnovabile per un secondo anno, a decorrere dal 16 aprile 2012, un aeromobile Gulfstream III tipo G-1159A, da assegnare all'Aeronautica militare per lo svolgimento di attività addestrativa e operativa secondo le modalità specifiche concordate tra le parti, dalla società Lockeed Martin Corporation;

Visto il documento Lockeed Martin con il quale tale società accetta che l'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX sia considerato per la durata del citato contratto n. 2559 USA aeromobile di Stato italiano;

Visto il messaggio ENAC, protocollo n. 50911/ETA del 20 aprile 2012 che autorizza l'attività di volo in Italia dell'aeromobile Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, finalizzato all'attività sperimentale a condizione che vengano rispettate le limitazioni e le condizioni riportate nel Certificato di Navigabilità Speciale emesso dalla FAA;

Vista la polizza assicurativa, stipulata in aderenza al Regolamento (CE) n. 785/2004, n. AW011810 del 1° giugno 2010 concernente il citato aeromobile con numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, in materia di esenzioni inerenti le tariffe dei servizi della navigazione aerea, adottato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1794/2006;

Vista la legge 18 marzo 2008, n. 71, di ratifica e di esecuzione di due protocolli relativi alla Convenzione internazione di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento interno;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

Vista la richiesta del Ministero della difesa di equiparare il velivolo Gulfstream III tipo G-1159° numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del codice della navigazione, fino al 16 aprile 2013, periodo in cui il citato velivolo è concesso in leasing all'Aeronautica militare dalla Lockeed Martin Corporation;

Considerato che le citate attività in cui viene impiegato il velivolo sono svolte senza alcun fine di lucro, esclusivamente e ininterrottamente per l'espletamento dei compiti istituzionali assegnati alle Forze armate e che pertanto ricorrono i requisiti per adottare il decreto di equiparazione a velivolo di Stato richiesto dal Ministero della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aeromobile denominato Gulfstream III tipo G-1159 numero di serie 438 e marche di registrazione N-30LX, di proprietà della Lockeed Martin Corporation, è equiparato, fino al 16 aprile 2013, ad aeromobile di Stato, ai sensi dell'art. 746 del codice della navigazione.

2. L'aeromobile di cui al comma 1 mantiene l'iscrizione al Registro aeronautico statunitense, tenuto dalla Federal Aviation Administration - F.A.A.

Art. 2.

1. Nel quadro dei compiti istituzionali svolti dall'Aeronautica militare, l'aeromobile di cui all'art. 1, comma 1, è impiegato in attività addestrativa e relativa attività operativa.

2. L'attività di volo viene effettuata nel rispetto della normativa europea per il traffico aereo generale (GAT - General Air Traffic), o in aderenza alle vigenti normative nazionali applicabili al Traffico Aereo Operativo (OAT - Operational Air Traffic).

3. Il controllo sulla sicurezza sulle operazioni di volo rimane di responsabilità dell'Aeronautica militare compreso il rispetto delle limitazioni e delle condizioni riportate nel Certificato di navigabilità speciale emesso dalla F.A.A.

Art. 3.

1. L'attività effettuata con l'aeromobile di cui all'art. 1, comma 1, è svolta esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Aeronautica militare ed è esentata, ai sensi dell'art. 748, comma secondo, del codice della navigazione, dal pagamento di qualsiasi tassa, diritto o tariffa e comporta il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Art. 4.

1. Le inchieste tecniche in caso di incidenti o inconvenienti gravi occorsi all'aeromobile di cui all'art. 1, comma 1, sono condotte ai sensi degli articoli 826 e 831 del codice della navigazione.

Roma, 21 giugno 2012

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
PASSERA

12A10100

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lamezia 94 trasporti e servizi società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 25/06/2010 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 05/11/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, se relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 28/12/2011 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società LAMEZIA 94 TRASPORTI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA in liquidazione, con sede in Lamezia Terme (CZ) (codice fiscale 00956560791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il Dr. Domenico LORUSSO nato a Lamezia Terme il 27/09/1972, domiciliato in Acconia di Curinga (CZ), Via G. Carducci, n. 29.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 giugno 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10108

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multigreen società cooperativa a r. l.», in Castelsardo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 17 febbraio 2011 e della relazione di mancato accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria situazione, concluso in data 1° giugno 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 28 marzo 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa agli interessati;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Multigreen Società Cooperativa a r.l., con sede in Castelsardo (SS) (codice fiscale n. 01890100900) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il dott. Melchiorre Giovanni Lai, nato a Sassari il 9 ottobre 1967, ivi domiciliato in viale Umberto, n. 90.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10095

DECRETO 5 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Borgo soc. coop. a r. l.», in Sanluri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 24 maggio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 19 gennaio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Il Borgo Soc. Coop. a r.l., con sede in Sanluri (CA) (codice fiscale n. 02926500923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Gagliardo nato a Roma il 20 gennaio 1954, ivi residente in via Edoardo D'Onofrio n. 67.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10096

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa di lavoro Tosco-Lombarda - società cooperativa», in Collesalvetti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto direttoriale 6 ottobre 2011 n. 545/2011 con il quale la società COOPERATIVA DI LAVORO TOSCO-LOMBARDA - SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Collesalvetti (Livorno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola Liguori ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 24 novembre 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il Dr. Eustachio Festa, nato a Matera il 4 dicembre 1961, ivi domiciliato, via Conversi, n. 54, in sostituzione del dott. Nicola Liguori, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10101

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Zara TSC - Piccola società cooperativa», in Pisa

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto direttoriale 2 dicembre 2011 n. 651/2011 con il quale la società cooperativa ZARA TSC - PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Pisa, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Bianchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30/01/2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa la Dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (Potenza) il 25 ottobre 1966, domiciliata Francavilla in Sinni (Potenza), via Luigi Ciminelli, n. 21, in sostituzione del dott. Enrico Bianchini, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10102

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euro Service S.C.R.L. Piccola società cooperativa a r.l.», in Campiglia Marittima.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il Decreto direttoriale 2 dicembre 2011 n. 648/2011 con il quale la società cooperativa EURO SERVICE S.C.R.L. Piccola Società Cooperativa a r.1., con sede in Campiglia Marittima (Livorno), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Enrico Bianchini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 gennaio 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa la Dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise

(Potenza) il 25 ottobre 1966, domiciliata Francavilla in Sinni (Potenza), via Luigi Ciminelli, n. 21, in sostituzione del dott. Enrico Bianchini, rinunciante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10103

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale servizi auto posteggio società cooperativa sociale in sigla S.A.P.», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2006 con il quale la società cooperativa Cooperativa sociale servizi auto posteggio società cooperativa sociale in sigla S.A.P., con sede in Firenze, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg. Dott. Roberto Passini, la dott.ssa Marina Scandurra e il dott. Francesco Mori ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 10 febbraio 2012 con la quale il dott. Francesco Mori ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa la Dott.ssa Angela Paschino, nata a Senise (PZ) il 25 ottobre 1966, domiciliata Francavilla in Sinni (PZ), Via Luigi Ciminelli, n. 21, in sostituzione del dott. Francesco Mori, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10104

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «C.AP.S. soc. coop. a r.l.», in Bastia Umbra.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000 n. 35/2000 con il quale la società cooperativa C.AP.S. Soc. Coop. a r.l., con sede in Bastia Umbra (PG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dott. Giuliano Palazzetti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 27 dicembre 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, l'Avv. Antonio Casilli, nato a Lecce il 26 novembre 1963, domiciliato in Roma, Viale Regina Margherita, n. 294, in sostituzione del Dott. Giuliano Palazzetti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10105

DECRETO 5 luglio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Decima società cooperativa», in Verona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale n. 142/2012 del 20 febbraio 2012 con il quale la società cooperativa «La decima società cooperativa», con sede in Verona, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Dr. Marco Mencagli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 5 aprile 2012 con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (RE) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, Viale Brigata Bisagno, n. 4/1, in sostituzione del dott. Marco Mencagli, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10106

DECRETO 4 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa San Giovanni - società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 24/11/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 24/02/2012 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale Rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Società COOPERATIVA SAN GIOVANNI - SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Corigliano Calabro (CS) (codice fiscale 02919060786) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l' Avv. Gianni DI PIERRI, nato a Policoro (MT) il 31/10/1967, ivi domiciliato in Via Siris, n. 8.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *G.U.* n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10107

DECRETO 5 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alter nos cooperativa sociale onlus», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 14 settembre 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 20 gennaio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al Legale rappresentante della società e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Alter Nos Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Quartu Sant'Elena (CA) (codice fiscale n. 02908750926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore l'avv. Piergiorgio Sposato, nato a Roma il 15 luglio 1970, domiciliato in Roma, Largo Messico n. 6.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10097

DECRETO 5 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pescatori Calogero I», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 21 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, sede sociale e il rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in data 12 gennaio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della società e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Pescatori Calogero I, con sede in Cagliari (codice fiscale n. 02590610925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerate le specifiche e plurime competenze in materia è nominato commissario liquidatore il rag. Antonio Gagliardo nato a Roma il 20 gennaio 1954, ivi residente in via Edoardo D'Onofrio n. 67.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 luglio 2012

Il direttore generale: ESPOSITO

12A10098

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 13 settembre 2012.

Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi del mercato dei servizi di terminazione sms: definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 420/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 13 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - Supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Supplemento ordinario n. 136;

Viste le direttive nn. 2002/19/CE ("la direttiva accesso"), 2002/20/CE ("la direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("la direttiva quadro"), 2002/22/CE ("la direttiva servizio universale"), così come modificate dalla direttiva n. 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009, dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/37 del 18 dicembre 2009, dal Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007, dal Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice") così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la "Raccomandazione del 2003");

Vista la raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione del 2007");

Vista la raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera n. 472/10/CONS del 16 settembre 2010, recante «Esecuzione degli incombenti di cui all'ordinanza del Tar Lazio, Sez. III Ter, n. 3704/2010», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 ottobre 2010, n. 251;

Considerato che nella citata delibera l'Autorità ha ritenuto appropriato verificare in un contesto procedimentale adeguato, quale l'analisi di mercato dei servizi di terminazione vocale, anche l'eventuale opportunità di una regolamentazione ex ante del mercato della terminazione dei servizi di messaggistica svolgendo, anche per ragioni di efficienza, in un unico procedimento l'esame della terminazione vocale e, per quanto compatibile, di quella SMS;

Visto l'avvio del procedimento di cui alla delibera n. 670/10/CONS del 17 dicembre 2010, recante «Mercato

dei servizi di terminazione su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2011, n. 1 - Supplemento ordinario n. 3;

Vista la delibera n. 621/11/CONS del 20 dicembre 2011, recante «Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2012, n. 3 - Supplemento ordinario n. 3;

Visto, in particolare, il punto V.70 della summenzionata delibera, in cui l'Autorità, prendendo atto dei contributi pervenuti riguardo ai servizi di terminazione SMS, chiarisce che i servizi di terminazione SMS saranno oggetto di un'apposita analisi di mercato, volta a verificare se - nella fornitura di tali servizi - si riscontrino problemi di tipo concorrenziale in linea con le indicazioni della Commissione europea e tenuto conto dell'evoluzione dell'approccio delle altre autorità di regolazione;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione del commissario Antonio Preto relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla identificazione ed analisi del mercato dei servizi di terminazione SMS su rete mobile.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sono riportati rispettivamente negli allegati A e B di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'Autorità in Roma, via Isonzo, 21/b.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati e in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2012

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: PRETO

12A10099

DELIBERAZIONE 13 settembre 2012.

Consultazione pubblica relativa alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità tdm dagli operatori alternativi notificati. (Deliberazione n. 421/12/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 13 settembre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

Viste le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive numeri 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE ("la direttiva quadro");

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il "Codice");

Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comu-

nicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "Raccomandazione");

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, L 124/67 del 20 maggio 2009;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010 recante "Mercati dei servizi di raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati numeri 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 – supplemento ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010 recante "Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 – supplemento ordinario n. 113;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche;

Vista la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011 recante "Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113;

Vista la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012 recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa", in corso di pubblicazione sul sito web dell'Autorità;

Considerato, in particolare, l'art. 4, comma 2, della delibera n. 229/11/CONS che prescrive che i prezzi per l'anno 2012 del servizio di terminazione offerto in tecnologia TDM da tutti gli operatori alternativi notificati siano definiti all'esito di un apposito procedimento;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione del Commissario Maurizio Décina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo al procedimento volto alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati.

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento concernente la definizione dei prezzi di cui al comma 1 sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, ed in versione integrale sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2012

Il Presidente: CARDANI

Il commissario relatore: DÉCINA

12A10111

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zopiclone» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione V&A/1105 del 20 agosto 2012

Specialità medicinale: ZOPICLONE.

Confezioni:

A.I.C. n. 034398014/M - 5 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398026/M - 10 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398038/M - 20 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398040/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398053/M - 30 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398065/M - 50 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398077/M - 56 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398089/M - 60 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398091/M - 90 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398103/M - 100 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398115/M - 150 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398127/M - 200 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398139/M - 250 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398141/M - 300 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398154/M - 400 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398166/M - 500 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister;

A.I.C. n. 034398178/M - 1000 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister.

Titolare AIC: EG S.P.A.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0163/001/R/002.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «ZOPLICONE», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 22 settembre 2008.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09995

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Fludara» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione V&A/1108 del 20 agosto 2012

Specialità medicinale: FLUDARA.

Confezioni:

AIC n. 029552027/M - 15 compresse rivestite con film in blister di PA/AL/PP/AL da 10 mg;

AIC n. 029552039/M - 20 compresse rivestite con film in blister di PA/AL/PP/AL da 10 mg.

Titolare AIC: Genzyme Europe B.V.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0055/002/R/002.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «FLUDARA», è rinnovata dalla data del rinnovo europeo 23 ottobre 2010.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09996

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Steripet» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione V&A/1109 del 20 agosto 2012

Specialità medicinale: STERIPET.

Confezioni: A.I.C. n. 037119017/M - «250MBQ/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro multi-dose da 10 ml.

Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0814/001/R/001 UK/H/0814/001/IB/048/G.

Tipo di modifica: Rinnovo Autorizzazione Modifica Stampati.

Modifica apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 - 4.8 (aggiunta effetto indesiderato, eruzione cutanea) del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dei paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche sono apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «STERIPET», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 16 settembre 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09997

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quinapril EG» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione V&A/1110 del 20 agosto 2012

Specialità medicinale: QUINAPRIL EG.

Confezioni:

037203015/M - «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

037203027/M - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

037203039/M - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

037203041/M - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

037203054/M - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

037203066/M - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

037203078/M - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

037203080/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

037203092/M - «5 mg compresse rivestite con film» 100 x 5 compresse in blister AL/AL;

037203104/M - «5 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

037203116/M - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

037203128/M - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

037203130/M - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

037203142/M - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

037203155/M - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

037203167/M - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

037203179/M - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

037203181/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

037203193/M - «10 mg compresse rivestite con film» 100 x 5 compresse in blister AL/AL;

037203205/M - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP;

037203217/M - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

037203229/M - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

037203231/M - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

037203243/M - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

037203256/M - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

037203268/M - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

037203270/M - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL

037203282/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL

037203294/M - «20 mg compresse rivestite con film» 100 x 5 compresse in blister AL/AL

037203306/M - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore PP.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0392/001-003/R/01.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Quinapril EG», è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 24 ottobre 2008.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09998

Trasferimento della titolarità del medicinale «Eristrol».

Estratto di variazione V&A n. 1179 del 27 agosto 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farma Group S.r.l., con sede in via Strampelli n. 18 - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), con codice fiscale n. 02063950444.

Specialità medicinale ERISTROL.

Confezione: A.I.C. n. 039547017\M - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL, è ora trasferita alla società Just Pharma S.r.l., con sede in via Pietro da Cortona n. 13 - Roma, con codice fiscale n. 02505630596.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zirtec» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione FV n. 157/2012 del 30 luglio 2012

Medicinale: ZIRTEC.

Confezioni:

A.I.C. n. 026894016 «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 026894028 «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml;

A.I.C. n. 026894030 «1 mg/ml soluzione orale» flacone 150 ml;

A.I.C. n. 026894042 «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse;

A.I.C. n. 026894067 «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 026894081 «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 026894093 «1 mg/ml soluzione orale» flacone 75 ml.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento IE/H/0209/001-003/R/001.

Con scadenza il 14 novembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazione ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A10023

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina EG» con conseguente modifica degli stampati.

Estratto determinazione FV n. 142/2012 del 15 giugno 2012

Medicinale: SIMVASTATINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037412018/M «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412020/M «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412032/M «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412044/M «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412057/M «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412069/M «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412071/M «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412083/M «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412095/M «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412107/M «10 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412119/M «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412121/M «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412133/M «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412145/M «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412158/M «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412160/M «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412172/M «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412184/M «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412196/M «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412208/M «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412210/M «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412222/M «20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412234/M «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412246/M «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412259/M «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412261/M «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412273/M «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412285/M «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412297/M «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412309/M «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412311/M «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037412323/M «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412335/M «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412347/M «40 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412350/M «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412362/M «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitori per compresse HDPE;

A.I.C. n. 037412374/M «10 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 037412386/M «20 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 037412398/M «40 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL confezione ospedaliera.

Titolare A.I.C.: E.G. S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento NL/H/0871/001-003/R/001.

Con scadenza il 6 aprile 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione NL/H/0871/001-003/IB/006 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 60 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A10024

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dalosar».

Estratto determinazione V&A/N n. 1275 del 12 settembre 2012

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DALOSAR, nelle forme e confezioni: " 25 mg compresse rivestite con film " 21 compresse; " 50 mg compresse rivestite con film " 28 compresse; " 100 mg compresse rivestite con film " 28 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: BENEDETTI & CO. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Bolognese, 250, 51020 - Pistoia (PT) Italia, Codice fiscale 01670410479

Confezione: " 25 mg compresse rivestite con film " 21 compresse

AIC n° 039410016 (in base 10) 15LQC0 (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio Attivo: losartan (sale di potassio) 25 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina 18,3 mg; lattosio monoidrato 20 mg; amido pregelatinizzato 7,5 mg; idrossipropilcellulosa 3,75 mg; magnesio stearato 0,45 mg. Rivestimento: Opadry White 20A58900 (idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido) 2,25 mg

Produttore del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit I, Survey N. 388 & 389, Medak District, Hatnoora Mandal, 502 296 Borpatla Village, Andra Pradesh, India

Produttore del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited, Unit III, Survey N. 313, Bachupally Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andra Pradesh, 500 072 India (produzione, confezionamento, controlli); APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta(controllo e rilascio lotti)

Confezione: " 50 mg compresse rivestite con film " 28 compresse

AIC n° 039410028 (in base 10) 15LQCD (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio Attivo: losartan (sale di potassio) 50 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina 36,6 mg; lattosio monoidrato 40 mg; amido pregelatinizzato 15 mg; idrossipropilcellulosa 7,5 mg; magnesio stearato 0,9 mg. Rivestimento: Opadry White 20A58900 (idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido) 4,5 mg

Produttore del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit I, Survey N. 388 & 389, Medak District, Hatnoora Mandal, 502 296 Borpatla Village, Andra Pradesh, India

Produttore del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited, Unit III, Survey N. 313, Bachupally Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andra Pradesh, 500 072 India (produzione, confezionamento, controlli); APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta(controllo e rilascio lotti)

Confezione: " 100 mg compresse rivestite con film " 28 compresse

AIC n° 039410030 (in base 10) 15LQCG (in base 32)

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita con film

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio Attivo: losartan (sale di potassio) 100 mg

Eccipienti: cellulosa microcristallina 73,2 mg; lattosio monoidrato 80 mg; amido pregelatinizzato 30 mg; idrossipropilcellulosa 15 mg; magnesio stearato 1,8 mg. Rivestimento: Opadry White 20A58900 (idrossipropilcellulosa, ipromellosa, titanio diossido) 9 mg

Produttore del principio attivo: Aurobindo Pharma Limited, Unit I, Survey N. 388 & 389, Medak District, Hatnoora Mandal, 502 296 Borpatla Village, Andra Pradesh, India

Produttore del prodotto finito: Aurobindo Pharma Limited, Unit III, Survey N. 313, Bachupally Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Andra Pradesh, 500 072 India (produzione, confezionamento, controlli); APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta(controllo e rilascio lotti)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

• Trattamento dell'ipertensione essenziale.

• Trattamento della patologia renale in pazienti con ipertensione e diabete mellito di tipo 2 con proteinuria = 0,5 g/die nel contesto di una terapia antiipertensiva.

• Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica (in pazienti ? 60 anni), quando il trattamento con gli ACE inibitori non è considerato adatto a causa di incompatibilità, specialmente tosse, o controindicazione. I pazienti con insufficienza cardiaca che sono stati stabilizzati con un ACE inibitore non devono essere trasferiti a losartan. I pazienti devono avere una frazione di eiezione del ventricolo sinistro = 40% e devono essere stabilizzati con il trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica.

• Riduzione del rischio di ictus in pazienti ipertesi con ipertrofia ventricolare sinistra documentata con ECG.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 039410016 - " 25 mg compresse rivestite con film " 21 compresse

Classe di rimborsabilità:

C

Confezione: AIC n° 039410028 - " 50 mg compresse rivestite con film " 28 compresse

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

EURO 5,91

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

EURO 11,08

Confezione: AIC n° 039410030 - " 100 mg compresse rivestite con film " 28 compresse

Classe di rimborsabilità:

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

EURO 7,09

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

EURO 13,29

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 039410016 - " 25 mg compresse rivestite con film " 21 compresse -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 039410028 - " 50 mg compresse rivestite con film " 28 compresse -RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

Confezione: AIC n° 039410030 - " 100 mg compresse rivestite con film " 28 compresse- RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10318

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glazidim».

Estratto determinazione V&A/N n. 1319 del 17 settembre 2012

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GLAZIDIM, anche nella forma e confezione: "1 g polvere per soluzione iniettabile" 25 flaconcini, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in VIA A. FLEMING, 2, 37135 - VERONA (VR) Italia.

Confezione: "1 g polvere per soluzione iniettabile" 25 flaconcini

AIC n° 025212123 (in base 10) 0S1F6V (in base 32)

Forma Farmaceutica: Polvere per soluzione iniettabile

Validità Prodotto Integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (conservare al riparo dalla luce)

Composizione: Un flacone contiene:

Principio Attivo: ceftazidima pentidrato 1164 mg, pari a ceftazidima 1 g

Eccipiente: sodio carbonato anidro 116 mg

Produttore del principio attivo: Glaxochem Ltd, North Londsdale Road, Ulverston, Cumbria, LA12 9DR, Regno Unito

Produttore del prodotto finito: GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Via A. Fleming, 2 – 37135 Verona, Italia (tutte le fasi)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi "difficili" o da flora mista con presenza di gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Profilassi chirurgica: la somministrazione di GLAZIDIM risulta in grado di ridurre l'incidenza di infezioni post-chirurgiche in pazienti sottoposti ad interventi contaminati o potenzialmente tali.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 025212123 - "1 g polvere per soluzione iniettabile" 25 flaconcini

Classe di rimborsabilità:

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

EURO 86,25

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

EURO 142,35

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 025212123 - "1 g polvere per soluzione iniettabile" 25 flaconcini- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10319

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabesato Mesilato Bioindustria L.I.M.».

Estratto determinazione V&A/N n. 1330 del 18 settembre 2012

E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GABESATO MESILATO BIOINDUSTRIA L.I.M., nella forma e confezione: "100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: BIOINDUSTRIA L.I.M. (Laboratorio Italiano Medicinali) S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via De Ambrosiis, 2, 15067 - Novi Ligure (AL) Italia, Codice fiscale 01679130060

Confezione: “100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml

AIC n° 041445014 (in base 10) 17JTNQ (in base 32)

Forma Farmaceutica: Polvere e solvente per soluzione per infusione

Validità Prodotto Integro: 9 mesi dalla data di fabbricazione

Composizione: Ogni flaconcino di polvere contiene:

Principio Attivo: gabesato mesilato 100 mg

Eccipiente: ogni fiala di solvente contiene : acqua per preparazioni iniettabili 5 ml

Produttore del principio attivo: BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A., Via Giustizia n. 1, 15064 Fresonara (AL)

Produttore del prodotto finito: BIOINDUSTRIA L.I.M. S.p.A., Via De Ambrosiis,2/6, 15067 Novi Ligure (AL), Italia (tutte le fasi)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Pancreatite acuta

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: AIC n° 041445014 - “100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml

Classe di rimborsabilità:

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa):

EURO 6,03

Prezzo al pubblico (IVA inclusa):

EURO 9,95

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: AIC n° 041445014 - “100 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per infusione” 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente da 5 ml- OSP: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A10320

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MACERATA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell’art. 29 comma 5, del «Regolamento recante norme per l’applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150», si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco indicato, hanno cessato la propria attività connessa all’uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in dotazione:

«Oreficeria Bianchini & C.» - Macerata - marchio: 48/MC;

«Emilio Spalletti S.r.l.» - Corridonia - marchio: 215/MC;

«Essepi Gioielli» - Appignano - marchio: 143/MC;

«Crocenzi Adriano» - S. Severino Marche - marchio: 179/MC;

«Cotognini S.r.l.» - Macerata - marchio: 189/MC;

«Nuova Ital Art» - Recanati - marchio: 212/MC;

«Lunaria Argenti S.r.l.» - Potenza Picena - marchio: 195/MC;

«Studio M S.r.l.» - Potenza Picena - marchio: 52/MC.

Pertanto con determinazione del dirigente dell’area settore anagrafico-certificativo e regolazione del mercato, le stesse sono state cancellate dal registro assegnatari, di cui all’art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio di Macerata.

12A10010

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione del Vice Consolato onorario in Bridgetown (Barbados) al rango di Consolato onorario.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Bridgetown è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Bridgetown un Consolato onorario, posto alle dipendenze del Consolato Generale d’Italia in Caracas, con la seguente circoscrizione territoriale: il Territorio dello Stato, le Isole di Dominica e St. Vincent-Grenadines.

Roma, 10 settembre 2012

Il direttore generale
VERDERAME

12A10112

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Aalborg (Danimarca).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Giovanni Volpi, Vice Console onorario in Aalborg (Danimarca), oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Copenaghen degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Copenaghen delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in Copenaghen della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Aalborg;

e) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Copenaghen della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell’UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall’Ambasciata d’Italia in Copenaghen, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;

f) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Copenaghen delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Aalborg;

g) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Copenaghen;

h) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

Il direttore generale
VERDERAME

12A10113

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato generale onorario in Port au Prince (Haiti).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Sherif Abdallah, Console generale onorario in Port au Prince (Haiti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmisssione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

l) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

m) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo;

n) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2012

Il direttore generale
VERDERAME

12A10114

MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica relativa al medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari congelati contro la malattia di Marek».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 1° settembre 2012, concernente il medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccini aviari congelati contro la malattia di Marek», titolare A.I.C. Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288, laddove è scritto:

«... - Sacca da 200 ml - A.I.C. n. 102353026»

leggasi:

«... - Sacca da 200 ml - A.I.C. n. 102353036».

12A09950

Rettifica relativa al medicinale per uso veterinario «Cevaflox» 50 e 150 mg

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 31 agosto 2012, concernente il medicinale per uso veterinario «Cevaflox» 50 e 150 mg, titolare A.I.C.: CEVA Salute Animale S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) - Viale Colleoni n.15 - codice fiscale n. 09032600158, laddove è scritto:

«Indicazioni terapeutiche:

...

In particolare:

Affezioni del tratto respiratorio, quali broncopolmoniti, polmoniti;

Dermatiti, piodermiti, otiti esterne, medie, interne;

Affezioni del tratto genito-utinario;

Tonsilli acute (febbrili e *non)*;

Ferite infette»;

leggasi:

«...

In particolare:

Affezioni del tratto respiratorio, quali broncopolmoniti, polmoniti;

Dermatiti, piodermiti, otiti esterne, medie, interne;

Affezioni del tratto genito-utinario;

Tonsilli acute (febbrili e *non)*;

Ferite infette;

Infezioni gastrointestinali».

12A09951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina» 20% Unione Commerciale Lombarda 200 mg/g.

Provvedimento n. 676 del 31 agosto 2012

Specialità medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA 200 mg/g polvere orale per uso in acqua da bere o in alimento liquido per vitelli da latte, suini, polli da carne, galline ovaiole, tacchini, nella confezione: sacco in carta da 5 kg - A.I.C. n. 102781010.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via G. Di Vittorio, 36 - codice fiscale n. 00807120159.

Oggetto del provvedimento:

Variazione Tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica, presentato dalla società titolare in data 26 novembre 2010 (prot. Ministero della salute n. 21265 del 27 novembre 2010) e successive integrazioni.

La modifica, apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente:

Introduzione dei seguenti periodi di validità del medicinale veterinario:

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni

periodo di validità dopo diluizione in acqua da bere, conformemente alle istruzioni: 12 ore

dopo diluizione nel mangime liquido, il prodotto deve essere consumato immediatamente e non conservato.

Si fa presente altresì che il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto confezionato per la vendita rimane di 18 mesi, come attualmente autorizzato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09952

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «HG-OLVAC».

Provvedimento n. 659 del 24 agosto 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HG-OLVAC, vaccino inattivato contro la pseudo peste e la corizza infettiva aviare, nelle confezioni:

1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101781019;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 101781021.

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - Via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01148870155.

Modifica della composizione qualitativa del materiale del contenitore primario - aggiunta di nuovo confezionamento primario (polipropilene).

È autorizzata la variazione Tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'immissione in commercio di due nuove confezioni a seguito dello sdoppiamento vetro-polipropilene delle confezioni suindicate e, precisamente:

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781033;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781045.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

1 flacone in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101781019;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 101781021;

1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781033;

10 flaconi in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101781045.

Si fa presente che la validità del medicinale veterinario suddetto (in confezionamento integro e dopo prima apertura) rimane invariata.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A09953

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Ingelvac Mycoflex».

Procedura di worksharing n. EMEA/V/C126/WS/0243
Provvedimento n. 673 del 30 agosto 2012

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica INGELVAC MYCOFLEX sospensione iniettabile per suini, tutte le confezioni - A.I.C. n. 104153.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH con sede in Ingelheim/Rhein (Germania), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in Via Giovanni Lorenzini, 8 - 20139 Milano - codice fiscale n. 00421210485.

Oggetto: Variazione tipo II n. C.I.4 con procedura di worksharing (variazione collegata a importanti modifiche nel riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto al punto 4.9 (Posologia e vie di somministrazione) e al punto 6.2 (Incompatibilità) e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per l'inserimento della possibilità di miscelazione con il vaccino Ingelvac CircoFLEX.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A09954

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione delle delibere n. 4/2012 e n. 5/2012 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica in data 23 febbraio 2012.

Con ministeriale n. 36/0012807/MA004.A007/INF-L-41 dell'11 settembre 2012 sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti delibere adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 23 febbraio 2012:

n. 4/2012 concernente il «Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture»;

n. 5/2012 concernente il «Regolamento dell'albo fornitori e operatori economici».

12A10006

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 22/2012 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale in data 16 aprile 2012.

Con ministeriale n. 36/0012826/MA004.A007/PLUR-L-16 dell'11 settembre 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 16 aprile 2012, concernente la rideterminazione del contributo di maternità e paternità relativo all'anno 2012, nella misura di euro 46.

12A10007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Fidespert - S.p.A.», in Roma.

Con decreto direttoriale 13 settembre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 10 febbraio 1976 alla società «Fidespert - S.p.a.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 02324370580, deve intendersi riferita alla «Fidespert - S.r.l.» a seguito della variazione della forma giuridica da «S.p.a.» a «S.r.l.».

12A10008

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «IFRA Istituto Revisioni Aziendali S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 11 settembre 2012, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 17 gennaio 1951, modificato in data 8 agosto 1984 e in data 26 gennaio 2007, alla società «IFRA Istituto revisioni aziendali S.r.l.», con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 01355580158, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito della variazione dell'oggetto sociale con completa eliminazione dell'attività soggetta ad autorizzazione.

12A10009

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 14 settembre 2012, recante: «Proroga della gestione commissariale in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della regione Umbria.».

Si comunica che il titolo della deliberazione indicata in epigrafe, riportata nel sommario e alla pagina 1, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 2012 è sostituito dal seguente: «Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave crisi idrica nel territorio della Regione Umbria».

12A10248

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 94 del 10 agosto 2012

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 per le avversità atmosferiche che il 25 ottobre 2011 hanno interessato la provincia di Massa Carrara, in particolare la zona della Lunigiana rende noto

che con propria ordinanza n. 94 del 10 agosto 2012 ha approvato il Masterplan - Programma di rilocalizzazione degli edifici pubblici siti in zona a rischio idraulico nella ex area ferroviaria di Aulla (MS);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 47 del 3 settembre 2012 sezione terza.

12A09955

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-225) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00